



LICEO ARTISTICO STATALE
Sede staccata: Via C. Pinzi, 44
01100 VITERBO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"
Sede centrale: Via di Villanova, 2/E
01100 VITERBO



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100 VITERBO
Sede staccata: P.zza Indipendenza – 01017
TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 – Email: vtis00800r@istruzione.it - vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu.it

REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 29 novembre 2022

Integrato e modificato con delibera n. 47 del 19 dicembre 2023

Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino e fonda la sua azione garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il Regolamento Disciplinare, viene redatto secondo quanto sancito dal D.P.R n.249 del 24/06/98 con le successive modifiche integrate dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di Garanzia interno, al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli.

Gli articoli del suindicato regolamento contengono un elenco di divieti, diritti e doveri degli studenti nonché le norme che regolano i comportamenti all'interno della scuola e le modalità di applicazione del regolamento stesso.

Dette regole non devono essere intese come un semplice elenco di divieti, ma scopo del regolamento è quello di sanzionare con la dovuta severità quegli episodi disciplinari, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana e nel contempo favorire, attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza. Il presente regolamento deve essere inteso, pertanto, come un apparato normativo che consenta alla comunità scolastica di interagire con responsabilità e di conoscere con chiarezza i comportamenti da tenere e le sanzioni relative a comportamenti scorretti.

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

ART. 1 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:

1. Mantenere un **comportamento educato e rispettoso** nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica.
2. Gli alunni devono **rispettare l'Istituto scolastico**, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature, in particolar modo devono mantenere puliti e in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto, sono vietate le scritte sui muri, sulle porte e sui banchi; comportamenti scorretti e che arrecano danni sono oggetto di risarcimento economico per il danneggiato.
3. Gli alunni devono tenere un **comportamento corretto ed educato in attesa dell'insegnante al cambio dell'ora di lezione, negli spostamenti da un'aula all'altra - che devono avvenire in maniera ordinata e sollecita - nei bagni, all'ingresso della scuola e all'uscita**. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi fra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori.

Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. Le classi che si recano in palestra (interna o esterna all'Istituto), in aule speciali o nei laboratori devono essere sempre accompagnate da un insegnante.

4. **Durante le lezioni** gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto che consenta il sereno svolgimento delle lezioni ed un proficuo lavoro.
5. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi, nelle aule e sulle scale.
6. Gli alunni potranno **recarsi ai servizi igienici uno alla volta**. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
7. Gli alunni nei primi minuti della prima ora di lezione prepareranno una **lista delle colazioni** da consumarsi all'interno dell'aula o negli spazi esterni dedicati.
8. **È vietato consumare cibi e bevande**, ad eccezione dell'acqua, durante lo svolgimento del lavoro in classe.
9. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi **contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti**: è obbligatorio utilizzarli correttamente per non incorrere in sanzioni.
10. Gli **intervalli** si tengono all'interno dell'istituto e negli spazi esterni debitamente indicati, non è consentito uscire dal perimetro della scuola. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi (ad esempio spingersi, salire e scendere di corsa le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

Gli studenti sono obbligati a rispettare i luoghi e le strutture e a non lasciare carte e/o rifiuti per terra. Nel caso queste norme non siano rispettate, oltre alla comminazione delle sanzioni disciplinari, agli studenti sarà impedito di svolgere la

ricreazione negli spazi esterni. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.

È fatto divieto agli studenti di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

11. Alunni, docenti e personale sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal **piano di evacuazione** affisso nella bacheca della scuola ed illustrato ad ogni classe dal docente coordinatore. In ogni classe deve essere nominato l'apri fila ed il chiudi fila in caso di evacuazione, nonché gli alunni di aiuto ai ragazzi con disabilità.
12. Gli studenti sono tenuti a **rispettare il lavoro** e a seguire le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici, che assicurano il buon funzionamento della scuola; in alcuni momenti i collaboratori scolastici possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
13. Gli **studenti** che, per motivi di salute, **non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica** dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore, unita a certificato del medico di famiglia su modulo ASL.
Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
14. Gli studenti sono tenuti a portare a scuola **solo l'occorrente** per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
15. Gli studenti non possono tenere, **per nessun motivo**, il **cellulare**, o **analogo strumento**, acceso e visibile durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica curricolare, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'insegnante, per motivi didattici, e sotto la sorveglianza dell'insegnante stesso, o per audio-video o foto per l'intero arco della giornata scolastica, compresi i momenti della ricreazione.
16. L'uso dell'**ascensore** è consentito solo su autorizzazione della Dirigenza scolastica agli alunni con disabilità o a chi, per infortuni o altri motivi, è impossibilitato ad utilizzare le scale.
17. L'utilizzo delle **attrezzature** va effettuato con la massima cura per evitare ogni danno. Le apparecchiature portatili (computer, tablet, casse, ecc.) devono essere usate sotto controllo dell'insegnante. Ogni uso improprio con danno implica, oltre l'irrogazione della sanzione disciplinare commisurata alla gravità dello stesso, il risarcimento da parte della famiglia dello studente per l'importo del danno arrecato. Se il danno risulta molto ingente si provvederà ad una stima tramite un esperto e si inviterà la famiglia dello studente al risarcimento. Se non viene individuato un diretto responsabile, risponderà tutta la classe del danno arrecato e tutta la classe concorrerà al risarcimento.
18. Nei laboratori, aule Lim, biblioteca ed in palestra, oltre alle norme di comportamento generali previste nel presente regolamento, si devono osservare le norme e le indicazioni previste dai regolamenti specifici (allegati al presente regolamento).

19. Gli alunni sono tenuti a rispettare il **divieto di fumare** nei locali della scuola e anche negli spazi esterni. È altresì vietato l'uso di sigarette elettroniche o di bevande alcoliche. Tale divieto è assoluto e riguarda, oltre gli alunni, anche tutto il personale della scuola ed il pubblico.
20. Gli alunni sono tenuti a frequentare la scuola con un **abbigliamento** ordinato ed adeguato all'ambiente scolastico e a curare la propria igiene personale.
21. L'**accesso** ai locali dell'Istituto in **orario extrascolastico** è ammesso previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato con la presenza degli insegnanti richiedenti.
22. **Uscite, viaggi, alternanza**: qualsiasi tipologia di uscita è da considerarsi "lezione in altro luogo", quindi gli alunni devono mantenere tutti comportamenti suddetti come se fossero a scuola.
23. **Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica** possono avvalersi durante tali ore di spazi riservati di studio o lettura. Tali spazi saranno in prossimità delle postazioni dei collaboratori scolastici e della sala professori, in modo da poter sempre avere del personale di sorveglianza, anche se indiretta. Se le ore di religione cadono in prima od ultima ora il genitore ha la facoltà di chiedere alla Dirigenza di far entrare il proprio figlio/a un'ora dopo o di farlo uscire un'ora prima. I maggiorenni possono fare la richiesta a proprio nome.
Nel caso siano previste attività alternative all'insegnamento della religione, gli studenti potranno partecipare alle stesse.

ART. 2 - ENTRATE

1. **Gli alunni devono rispettare con la massima puntualità l'orario di ingresso. La scuola inizia alle ore 8:00.**
Le entrate dopo l'inizio delle lezioni sono autorizzate dal docente in orario. In **ogni caso gli alunni sono ammessi in classe** (salvo quanto stabilito al successivo punto 3).
2. In caso di **ritardo**:
 - a. entro e non oltre i dieci minuti, lo studente potrà accedere con il permesso dell'insegnante della prima ora, che annoterà il ritardo nel registro elettronico ma non richiederà successiva giustificazione se non quella verbale dell'alunno (l'insegnante, nel registro elettronico, dovrà togliere la spunta a: "deve giustificare" e lasciare: "considera presente per la prima ora");
 - b. il ritardo superiore ai 10 minuti ed entro le 8:20 verrà registrato come ritardo da giustificare ma l'alunno è considerato ancora presente per l'ora in questione;
 - c. il ritardo oltre le 8:20 viene sempre segnalato sul registro elettronico come "da giustificare", ma l'alunno risulta assente per l'intera prima ora.
3. In caso di **ritardo oltre le ore 9:00** l'alunno verrà ammesso alle lezioni solo se accompagnato dal genitore/tutore.
4. **Nessun alunno può entrare a scuola prima dell'orario previsto per l'inizio delle lezioni**, ad eccezione degli alunni con particolari condizioni fisiche (anche temporanee) per i quali sia stato definito apposito protocollo di sicurezza.

5. Ogni ora di assenza viene computata ai fini della determinazione della validità dell'anno scolastico.

6. In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia dello studente, per definire le modalità di correzione del comportamento e per evitare il ripetersi del ritardo. Dopo 3 ritardi, anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione, verrà comminata una nota disciplinare nel registro elettronico.

Nel caso in cui vengano accumulati ulteriori 2 ritardi, anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione verrà comminata la sanzione della sospensione di giorni 1 (uno) con obbligo di frequenza. In caso di reiterazione, e dunque nel caso in cui vengano accumulati ulteriori 5 ritardi, anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione, verrà comminata la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 1 (uno) senza obbligo di frequenza

La famiglia viene invitata in ogni caso a prendere costantemente visione delle assenze e dei ritardi nel registro elettronico.

7. Non vengono conteggiati perché giustificati:

- a. I ritardi comprovati da documentazione medica;
- b. I ritardi che avvengono con la sottoscrizione del genitore che accompagna l'alunno.
- c. I ritardi per motivi di trasporto dei mezzi pubblici, verificabili dalla scuola.
- d. I ritardi per motivi vari ma certificabili o comprovabili.

8. Gli alunni che necessitano di **permessi permanenti** di entrata o uscita, dovuti a motivi oggettivi e documentati, dovranno produrre richiesta al Dirigente che, per la concessione, valuterà di volta in volta dopo opportune verifiche.

Tali permessi saranno visibili accanto al nome dell'alunno sul registro elettronico. **eventuali casi diversi** da quanto indicato nei precedenti commi vengono valutati in Presidenza o Vice Presidenza.

ART. 3 - USCITE

1. Gli alunni non possono lasciare l'istituto prima del termine delle lezioni, salvo nei casi di improvvisi malori per i quali sarà cura della Presidenza o dei Collaboratori del Dirigente adottare le opportune azioni, concordandole con i genitori dell'alunno, anche telefonicamente.

2. Eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste motivandole opportunamente, al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore. Esse potranno essere accolte a condizione che:

- a. gli **studenti maggiorenni** presentino la richiesta firmata, contenente adeguata motivazione, entro le ore 9:00 e, successivamente, presentino dovuta documentazione. È facoltà del Dirigente richiedere anche per i maggiorenni il parere dei genitori o di chi ne fa le veci.
- b. gli **studenti minorenni** siano prelevati da uno dei genitori o da un familiare delegato.

La delega può essere presentata all'inizio dell'anno con opportuna domanda, corredata dalla fotocopia del documento del delegato e del delegante, con firma

leggibile, oppure può essere presentata di volta in volta con la stessa modalità.

Si può uscire solo al cambio dell'ora.

3. L'autorizzazione dell'uscita al termine dell'assemblea di Istituto, per gli alunni maggiorenni può essere firmata dagli alunni stessi.
4. Eventuali casi diversi rispetto a quanto indicato dai precedenti commi vengono valutati dal Dirigente o in Vice Presidenza e, in ogni caso, **vale il conteggio delle ore perse** ai fini della validità dell'anno scolastico: ai sensi dell'art.14, c.7 del regolamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR n.122 del 22/06/09, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

ART. 4 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Per la riammissione in classe dopo le assenze, gli alunni si atterranno alle seguenti norme:

1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico dai genitori per gli alunni minorenni, e direttamente dagli stessi studenti qualora maggiorenni. Anche per i maggiorenni è facoltà del Dirigente richiedere il consenso ai genitori per permettere al figlio di giustificarsi da solo. Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi (compresi quelli festivi), devono essere motivate con autocertificazione, da parte dei genitori per i minorenni (per la eventuale deroga vedere art.14).
2. Lo studente che non ha provveduto alla giustificazione sarà ammesso in classe con l'obbligo di giustificare il giorno dopo. Se, trascorsi **tre** giorni, l'alunno non avrà portato la giustificazione, sarà compito del docente che nota il ritardo contattare la famiglia mediante il registro elettronico. La famiglia dello studente maggiorenne avrà cura di richiedere la password del registro elettronico per poter controllare assenze, entrate ed uscite del proprio figlio.
3. In caso di ripetute assenze, su segnalazione del coordinatore di classe, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte o per fonogramma alle famiglie.
4. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore informerà la famiglia.
5. **Non sono ammesse assenze collettive, specie se in quel giorno è prevista una verifica scritta. la verifica non effettuata a causa di tale comportamento sarà somministrata nel giorno e nell'ora successivi della materia in questione. Sono comunque garantite regolarmente tutte le lezioni per gli alunni presenti.**

ART. 5 - REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

1. Validità dell'anno scolastico

Ai sensi dell'art.14, c.7 del regolamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR n. 122 del 22/06/09, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.**

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Indirizzo	Classi	Ore settimanali	Ore annuali (per 33 settimane)	Ore richieste di presenza (75% del totale)	Ore massime di assenza (25% del totale)
Manutenzione e assistenza tecnica	1 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Manutenzione e assistenza tecnica	2 [^] - 3 [^] - 4 [^] - 5 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Produzioni tessili sartoriali	1 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Produzioni tessili sartoriali	2 [^] - 3 [^] - 4 [^] - 5 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Servizi commerciali	1 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Servizi commerciali	2 [^] - 3 [^] - 4 [^] - 5 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Servizi socio-sanitari	1 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Servizi socio-sanitari	2 [^] - 3 [^] - 4 [^] - 5 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	1 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	2 [^] - 3 [^] - 4 [^] - 5 [^]	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Liceo artistico	1 [^] - 2 [^]	34	1122 (1089)	841 (817)	281 (272)
Liceo artistico	3 [^] - 4 [^] - 5 [^]	35	1155 (1122)	866 (841)	289 (281)

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e che scelgono di usufruire della non frequenza di quest'ora in luogo delle attività di tipo alternativo alla IRC, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore (dati tra parentesi).

Per gli alunni con disabilità con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo Individualizzato.

2. Assenze

Sono computate come ore di assenza:

- a. le entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;
- b. assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi;
- c. assenze per motivi familiari non documentate;
- d. assenze di ore e/o dei giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente
- e. L'astensione dalle lezioni in maniera singola o in massa (scioperi degli studenti ecc.);
- f. la mancata frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate, visite di istruzione, convegni.

3. Assenze in deroga

Non sono computate come ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico:

- a. entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- b. ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- c. ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- d. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- e. assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza, pari o superiori a cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), certificate dal medico curante;
- f. assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- g. assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari e personali (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare);
- h. tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
- i. assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (massimo il 10%);
- j. ingressi posticipati e uscite anticipate per gli alunni pendolari. Tale deroga potrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico solo su richiesta delle famiglie, previa presentazione di documentazione attestante quanto richiesto;
- k. partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.O.F.;
- l. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- m. donazioni di sangue;
- n. esami della patente di guida documentabili;
- o. disservizio trasporti documentato o verificabile;
- p. la partecipazione a test d'ingresso universitario o concorsi con certificato di presenza, incluso il viaggio, se distante;
- q. la partecipazione ad esami con certificazione esterna.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni

devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

4. **Calcolo della percentuale di assenze**

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di Classe personale e sono sommate a fine anno. Rientrano nel novero delle assenze le ore relative alle attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, visite di istruzione, convegni, ecc...), che saranno sommate, alla fine dell'anno, al numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina. Successivamente ogni docente dovrà raffrontare le assenze di ciascuno studente con l'ammontare complessivo annuale delle ore di lezione previste per tale materia. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Ciascun coordinatore, ogni mese, dovrà controllare sul registro di classe se tutte le assenze sono state giustificate e trascrivere su apposito registro quelle con deroga.

5. **Mancata validità dell'anno scolastico**

Ai sensi del DPR n. 122 del 22/06/09, il superamento del limite del 25% del monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta per gli studenti l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato finale.

6. **Bonus**

Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del Piano Integrato o in Progetti del PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolari e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un bonus del 20% per lo studente da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di riferimento. Il bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato frequentato per almeno due terzi dell'intero ammontare. Allo stesso si farà ricorso in caso di necessità e non incide quindi su altri indicatori di valutazione. Il Dirigente Scolastico o la Commissione preposta avrà il compito di individuare la congruenza dei progetti frequentati dagli studenti e le discipline studiate.

7. **Pubblicazione**

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica, nel sito Istituzionale della scuola www.iessorioli.it, visionabile da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti.

N.B.: I casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe.

ART. 6 - ASSEMBLEA DI CLASSE

1. Agli studenti è consentito usufruire di due ore mensili per l'assemblea di classe. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della

settimana durante l'anno scolastico o utilizzando sempre ore della medesima disciplina d'insegnamento. Le assemblee di classe non possono avere luogo nell'ultimo mese delle lezioni.

2. L'assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, previa presentazione della richiesta contenente: la sottoscrizione degli studenti della classe, l'ordine del giorno, il consenso del docente che assegna la propria ora per l'assemblea, la firma del coordinatore di classe e del Collaboratore del Dirigente. L'autorizzazione viene trascritta sul registro elettronico in **promemoria** nel calendario (in alto a destra).
3. Gli alunni dovranno redigere il verbale (utilizzando il modello scaricabile dal sito della scuola) rispettando i punti all'o.d.g. e consegnarlo al vice Preside o al collaboratore del Dirigente al termine dell'assemblea.
All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o suo delegato, gli insegnanti componenti il Consiglio di classe.
4. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.

ART. 7 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO

Le assemblee d'Istituto sono un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto gli studenti devono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti iscritti. La data di richiesta e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno otto giorni prima della data di convocazione. La richiesta deve prevedere, oltre all'ordine del giorno, un'ora di inizio ed un'ora presunta di fine lavori da rispettare pedissequamente per permettere ai genitori dei minorenni di avere un controllo preciso sui movimenti dei propri figli.
2. Della convocazione delle assemblee e dell'ordine del giorno è data comunicazione agli studenti mediante avviso da pubblicare sul sito della scuola e diffondere nelle classi. Dei lavori dell'assemblea e della discussione deve essere redatto breve verbale da comunicare al Dirigente scolastico entro dieci giorni dallo svolgimento dell'assemblea.
3. Il D.S. autorizza lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.
4. Alle assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'o.d.g. Detta partecipazione deve essere autorizzata preventivamente dal Dirigente.
All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderano.
5. Possono essere richieste assemblee di Istituto anche in ambienti esterni all'Istituto scolastico, come cinema o luoghi pubblici.

6. I responsabili dell'Assemblea di Istituto devono provvedere ad un servizio d'ordine composto da alunni, indicati ogni volta nel verbale e individuabili da un cartellino che devono avere apposto in bella evidenza.
7. Se durante l'assemblea avvengono tafferugli o eventi spiacevoli il Dirigente ha la facoltà di interromperla e di sospendere lo svolgimento delle assemblee per il periodo che riterrà necessario.

ART. 8 - USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali dello stesso per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
3. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso deve essere sempre individuabile il responsabile.
4. **Disciplina relativa al funzionamento ed all'impiego delle strutture**
Per quanto concerne il funzionamento e l'impiego delle strutture di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art. 1 del presente regolamento e integrate dalle norme indicate per ciascun ambiente scolastico:
 - a. aule curricolari
 - b. aula magna
 - c. laboratori
 - d. palestre coperte e scoperte
 - e. spazi comuni

ART. 9 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

1. La vigilanza sugli studenti è affidata a tutto il personale dell'Istituto. In spirito di collaborazione con la Presidenza ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti, anche non appartenenti alla propria classe, segnalando al Dirigente Scolastico i casi di indisciplina e i comportamenti anomali. Per l'ordinato accesso degli alunni nelle aule, per l'inizio delle lezioni, la sorveglianza è assicurata dal personale ausiliario.
2. I Docenti assolvono il loro obbligo di vigilanza con la presenza nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Durante l'intervallo la vigilanza è assicurata dal docente dell'ora, dal personale ausiliario e dagli assistenti tecnici. Gli insegnanti in orario durante l'intervallo, assicureranno la vigilanza rimanendo nell'aula o nel corridoio o, comunque, nel luogo deputato allo svolgimento della ricreazione.
3. In caso di necessità il personale ATA può essere chiamato alla temporanea sorveglianza diretta degli alunni.
4. E' fatto assoluto divieto di utilizzare le scale antincendio durante l'intervallo e comunque durante le ore di lezione.
5. Come cita la normativa vigente, "responsabile del minore è sempre l'adulto presente"; premesso ciò, durante l'orario scolastico la responsabilità della vigilanza degli alunni ricade sugli insegnanti.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

Le sostituzioni dei docenti assenti avverranno nel modo seguente: sostituzione con le ore a disposizione, sostituzione con le ore eccedenti, uso della flessibilità, intesa come modifica dell'organizzazione della classe (i ragazzi verranno distribuiti nelle classi parallele e la distribuzione avverrà in quelle meno numerose rispettando il numero massimo di alunni per classe previsto dalla normativa).

ART. 11 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare le famiglie almeno due giorni prima dell'effettuazione dello stesso, comunicando che non potrà garantire il regolare servizio scolastico.

ART. 12 – CONTATTI CON LE FAMIGLIE

1. I genitori potranno accedere alla scuola ogni qualvolta saranno convocati dagli insegnanti di classe o riterranno necessario un colloquio individuale con carattere d'urgenza.
2. Sono previste due ore al mese di ricevimento genitori in orario antimeridiano; le modalità di incontro saranno comunicate dai docenti.
3. Sono fissati due incontri annuali pomeridiani.
4. Qualora si rendesse necessario, i genitori potranno richiedere, al di fuori di questo orario, colloqui con i docenti della classe, previo accordo a voce o per iscritto.
5. I genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,30, o il martedì ed il giovedì pomeriggio, sempre previo appuntamento. Naturalmente i genitori, per questioni particolarmente urgenti, potranno fissare un incontro anche in giorni diversi da quelli suddetti.
6. I genitori potranno fare richiesta di assemblee su problemi inerenti le attività della scuola. Il Dirigente valuterà l'importanza delle stesse e concorderà con una rappresentanza dei genitori le modalità e i tempi.
7. I genitori eletti nei Consigli di classe possono individuare il Comitato genitori. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento, che deve essere inviato in visione al Dirigente scolastico. Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola previa richiesta indirizzata al Dirigente scolastico.
8. Il Comitato dei genitori non può interferire nelle competenze del consiglio di classe e del Consiglio di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

ART. 13 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

La comunicazione di riunioni, o assemblee etc., contenente l'o.d.g., la data e l'ora, viene effettuata con almeno 5 giorni di preavviso. La convocazione del Consiglio di Classe è fatta dal Dirigente Scolastico.

ART. 14 - CONTATTI ALUNNI - DIRIGENTE - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Qualora l'alunno avesse necessità di parlare con il Dirigente o il responsabile di Plesso, si farà accompagnare da un collaboratore scolastico, dopo aver ricevuto il permesso dal docente dell'ora di lezione.

ART. 15 - INFORTUNI E R.C. ALUNNI

In caso di infortunio i genitori sono sempre tenuti a comunicarlo, entro 24 ore, alla segreteria della scuola, presentando il certificato del medico o del Pronto Soccorso.

ART. 16 - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI

Non è permesso al personale scolastico, all'interno della scuola, somministrare agli alunni medicinali di nessun genere, neppure quelli da banco.

ART. 17 - MALORI - INCIDENTI

Nel caso in cui l'alunno accusi un malore durante le ore di lezione, i genitori saranno avvertiti telefonicamente. Qualora sui verifici un qualsiasi incidente nell'ambiente scolastico, il personale addetto al primo soccorso fornirà la prima assistenza e, nei casi in cui si ravvisi la necessità di un intervento professionale o vi siano dubbi sulla gravità del malore o delle conseguenze degli incidenti, oltre ad avvertire la famiglia, si procederà a chiamare il 118.

ART. 18 - INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA

1. Non possono accedere estranei all'interno della scuola.
2. Possono accedere solo persone autorizzate dal Dirigente o dai suoi collaboratori, i genitori durante le ore di ricevimento dei docenti o se convocati.
3. È vietata la distribuzione di materiale divulgativo da parte di privati ed Enti estranei alle attività della scuola o che prevedano un onere per le famiglie.
4. L'autorizzazione all'ingresso di specialisti o presenze occasionali su richiesta degli insegnanti, una tantum, è demandata al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
5. L'iniziativa di interventi mirati, verrà programmata dai Consigli di Classe.

ART. 19 - ESPERTI NELLA SCUOLA: CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. Il Collegio dei Docenti, in relazione a Progetti richiedenti competenze non reperibili all'interno dell'Istituzione scolastica, formula parere in merito ai requisiti professionali che debbono essere posseduti dal contraente ed ai criteri di selezione. Il Consiglio d'Istituto procede, tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Docenti, ad individuare il contraente.
2. Nella formulazione dei requisiti si dovranno tener presenti le seguenti priorità:
 - a. possesso del titolo di studio specifico;
 - b. abilitazioni o titoli professionali specifici;
 - c. possesso di altri titoli formativi;
 - d. competenze, debitamente documentate, riferibili alla fascia di età degli alunni destinatari del Progetto;
 - e. esperienze professionali pregresse;

- f. partecipazione a corsi specifici di formazione.
3. Per Progetti di particolare specificità o per assicurare la continuità di esperienze pregresse, il Collegio può anche formulare indicazioni normative espresse.
4. Il Dirigente Scolastico pubblicizza, mediante affissione all'albo della scuola, i Progetti scolastici richiedenti l'affidamento, da parte dell'Istituto, di incarichi a soggetti esterni. La comunicazione dovrà contenere:
 - a. le caratteristiche essenziali del Progetto e dell'incarico o le modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - b. i requisiti richiesti e i criteri di selezione;
 - c. il compenso per la prestazione e/o le forme di negoziazione;
 - d. i termini di presentazione delle istanze di affidamento e le modalità di trasmissione. La comunicazione conterrà anche la precisazione che la negoziazione avverrà nell'ambito di ciascuno specifico Progetto.
5. Il Dirigente Scolastico procede alla stipula del contratto al momento dell'assegnazione delle risorse finanziarie, previa approvazione del Consiglio di Istituto.

ART. 20 - DISCIPLINA

Premesso che:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- Le sanzioni disciplinari si ispirano al principio fondamentale della proporzionalità rispetto alla infrazione disciplinare, della gradualità e, per quanto possibile, della riparazione del danno:

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla scuola e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Gli alunni che violino le norme comportamentali previste nel presente regolamento di Istituto sono sottoposti a provvedimenti disciplinari il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Il regolamento d'Istituto riconosce che **la responsabilità disciplinare è personale**, che nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (art. 4 c.3 DPR 249).
4. In base a tale principio allo studente è offerta, ove possibile, la possibilità di riparare al proprio comportamento scorretto con attività in favore della comunità scolastica: attività nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali e riparazione dei danni eventualmente arrecati agli arredi della scuola, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di

riflessione e di rielaborazione critica. Tali tipi di sanzione diversi dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe.

5. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività come di seguito disciplinato.
6. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
8. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima ascoltato e nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto (art. 4 c. 3 DPR 249/98).
9. La sospensione quale sanzione disciplinare, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.

ART. 21 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dall'art. 3 del decreto 249/98 e precisamente:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi propri dell'istituzione scolastica, quale: luogo di formazione ed educazione mediante lo studio e lo sviluppo della coscienza critica; comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e democratica finalizzata allo sviluppo delle capacità di ciascuno e al recupero delle situazioni di svantaggio; comunità basata sulla libertà al pensiero, di espressione, di scienza e di religione.
4. Gli studenti sono tenuti a rispettare i dispositivi di sicurezza presenti all'interno e all'esterno dell'istituto, a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
5. Le mancanze disciplinari si possono comunque ricondurre, per utile e massima semplificazione, a cinque grandi categorie di riferimento, in ordine crescente di gravità (ovviamente fatti salvi i comportamenti che configurino veri e propri reati e che quindi vanno al di là del semplice Regolamento di Istituto, da affrontare pertanto con le specifiche leggi generali dello Stato e/o prassi consolidate della società civile):
 - a. disturbo della vita scolastica extradidattica;
 - b. disturbo dell'attività didattica (d'aula e fuori sede);

- c. mancanza di rispetto nei confronti di patrimonio e beni presenti in Istituto;
- d. mancanza di rispetto nei confronti di beni, strumentazioni, servizi relativi alla sicurezza delle persone in Istituto;
- e. mancanza di rispetto nei confronti delle persone.

Tutte le citate categorie di comportamenti scorretti risulteranno “negativamente rinforzate” dal determinarsi di una o di ambedue le seguenti aggravanti:

- a. il sommarsi, nel comportamento irregolare dello studente, di più di una delle cinque categorie sopraindicate;
 - b. la recidività dello studente in comportamenti irregolari.
6. In riferimento alle cinque grandi categorie di riferimento delle mancanze disciplinari di cui sopra si specifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che costituiscono:

a) Mancanze gravi nei rapporti interpersonali

Espressioni offensive, comportamenti aggressivi e/o violenti, comportamenti irrispettosi verso le altre persone. Come chiaramente esplicitato da Direttive ministeriali, con riferimento anche al D.P.R. 249/1998 art. 4 comma 9, in presenza di fatti di rilevanza penale oppure di pericolo per l'incolumità delle persone oppure di violazione o mancato rispetto della dignità delle persone e/o del loro diritto alla privacy, in sede di procedimento disciplinare conseguente l'organo scolastico competente potrà derogare al limite di 15 giorni di sospensione dalle lezioni (allontanamento dalla scuola), con sanzione superiore commisurata alla gravità del reato o della mancanza o al permanere della situazione di pericolo. La sanzione della esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame sarà irrogata secondo la apposita normativa nazionale, la normativa su esami e scrutini e i protocolli di Istituto.

b) Mancanza di rispetto nei confronti di patrimonio e beni presenti in Istituto; mancanza di rispetto nei confronti di beni, strumentazioni, servizi relativi alla sicurezza delle persone in Istituto

Imbrattare i locali scolastici, lasciare i resti della colazione (bicchieri, carte, lattine ecc.) lungo i corridoi, per terra, sui davanzali ecc., non servendosi degli appositi contenitori, non contribuire al mantenimento di un ambiente pulito, igienico, dignitoso e funzionale; non rispettare la divisione fra servizi igienici femminili e maschili; manomettere e/o danneggiare i dispositivi di sicurezza dell'Istituto (impianto e attrezzature antincendio e antifumo, sistema di allarme, uscite di sicurezza).

Qualunque danneggiamento accertato del patrimonio di Istituto comporterà nei confronti dei responsabili, se individuati, provvedimenti disciplinari di livello commisurato alla gravità del danno e il risarcimento dei danni procurati.

Ogni classe è responsabile in solido della propria aula, in relazione ad eventuali danni che ad essa possano essere arrecati, anche con scritte e deturpamento di muri, arredi, suppellettili. Danneggiamenti o deturpamenti accertati comporteranno nei confronti della classe, o dei singoli responsabili se individuati, provvedimenti commisurati alla gravità del fatto, anche con forme possibili di partecipazione diretta al ripristino delle condizioni adeguate ed igieniche dell'aula.

La manomissione e/o il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza dell'Istituto (impianto e attrezzature antincendio e antifumo, sistema di allarme, uscite di sicurezza) sono considerate mancanze disciplinari di particolare gravità, e come tali perseguite, in considerazione della situazione specifica di accresciuto pericolo cui espongono tutta la comunità scolastica.

7. Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici in aula

È vietato l'utilizzo di tale strumentazione elettronica, salva espressa autorizzazione dell'insegnante. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le attività didattiche risponde peraltro ad una generale norma di correttezza e di convivenza civile, oltre che di:

- a. rispetto del diritto allo studio degli altri studenti;
- b. rispetto del diritto del docente ad un sereno ed efficace esercizio della propria funzione e della propria professionalità;
- c. rispetto del proprio soggettivo dovere di studente di assolvere al proprio impegno ed alla propria funzione di studio (cfr. anche l'art. 3 del D.P.R. 249/98).

La violazione di tali diritti dei compagni di scuola e del Docente comporta quindi l'irrogazione di interventi sanzionatori, che si possono così riassumere in ordine crescente di gravità:

- ritiro del cellulare - o altro dispositivo elettronico - da parte del Docente durante la lezione e sua restituzione all'alunno al termine della lezione;
- ritiro del cellulare - o altro dispositivo elettronico - da parte del Docente, deposito negli Uffici di Segreteria, dove dovrà essere ritirato solo ed esclusivamente dai Genitori dell'alunno, appositamente invitati.

Le due procedure disciplinari indicate potranno essere accompagnate e rinforzate, dall'Organo competente secondo i casi (Docente, Dirigente Scolastico, Organo Collegiale), con ulteriore provvedimento disciplinare sanzionatorio previsto dal presente Regolamento:

- ammonizione del Docente sul registro di classe;
- ammonizione scritta del Dirigente Scolastico sul registro di classe;
- sospensione dalle lezioni (Organo Collegiale).

Naturalmente la consistenza complessiva dell'intervento sanzionatorio sarà connessa e proporzionale al profilo del fatto, in particolare a tre ordini di valutazioni:

- particolare intensità - o meno - del disturbo allo svolgimento della lezione e quindi del danno per gli altri alunni;
- particolare gravità dell'atteggiamento irrispettoso nei confronti del Docente nell'esercizio della sua funzione didattico/educativa e/o degli altri alunni;
- recidiva.

Aspetto del tutto particolare riveste il caso di utilizzo di cellulare o altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento di un "compito in classe" (di qualunque tipologia esso sia), o di una qualunque altra prestazione soggetta a verifica. In tal caso si configura, oltre all'elemento del disturbo e della mancanza di rispetto verso gli altri, anche la violazione del dovere di lealtà e correttezza di comportamento durante una prova e prestazione scolastica soggetta a verifica e a valutazione, con correlato tentativo di alterare l'esito della prestazione stessa e la valutazione da parte del

Docente, anche in questo caso non rispettato nell'esercizio di una sua funzione particolarmente delicata e responsabile quale quella della valutazione, sommativa e formativa. Pertanto, nel caso di accertamento di tale violazione e di tale utilizzo improprio del cellulare o di altro dispositivo elettronico, si procederà alle seguenti sanzioni:

a) se durante il compito o esercitazione di qualunque tipo un alunno viene trovato ad utilizzare le strumentazioni tecnologiche in questione (quindi non spente), oltre al ritiro dello strumento, il compito viene ritirato e classificato con valutazione "tre", indipendentemente dal contenuto; per tale prova non verrà previsto nessun compito di recupero; verrà inoltre notificato il fatto sul registro di classe, con controfirma del Dirigente Scolastico;

b) se tale comportamento si dovesse riproporre da parte del medesimo alunno, a prescindere dalla materia interessata, oltre all'applicazione di quanto previsto al punto a), si procede ad un provvedimento di sospensione dalle lezioni di un giorno (con obbligo di frequenza se l'alunno non ha altre carenze comportamentali-disciplinari di diversa tipologia). Tale provvedimento disciplinare determinerà anche l'attribuzione di un voto di comportamento pari a 6 decimi (sex) sulla pagella (intermedia o finale) immediatamente successiva all'evento.

A questi provvedimenti si aggiungeranno altri eventuali provvedimenti sanzionatori, previsti dal presente Regolamento di Istituto.

Ovviamente, in tali casi, ed in particolare nel caso di cui al punto b), viene attivato il contatto con i Genitori dello studente, in particolare se minorenni, non solo ai fini della restituzione dell'apparecchiatura, ma per esplicitare provvedimenti e conseguenze. Il divieto di utilizzare cellulari durante le attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti del personale.

ART. 22 - TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le tipologie fondamentali di provvedimenti disciplinari sono le seguenti:
 - a. ammonizione verbale da parte del Docente
 - b. ammonizione verbale da parte del Dirigente Scolastico
 - c. ammonizione scritta (nota disciplinare) nel registro di classe da parte del Docente
 - d. ammonizione scritta (nota disciplinare) da parte del Dirigente Scolastico
 - e. ammonizione scritta (nota disciplinare) con diffida da parte del Dirigente Scolastico
 - f. allontanamento dalla scuola (sospensione) fino a 15 giorni
 - g. allontanamento dalla scuola (sospensione) oltre i 15 giorni
 - h. allontanamento dalla scuola (sospensione) fino al termine delle lezioni
 - i. non ammissione alla classe successiva per motivi disciplinari (voto insufficiente in condotta)
 - j. esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami di stato finali,
2. Nel quadro delle tipologie di provvedimenti disciplinari di cui al precedente comma sono da considerare anche le seguenti modalità di intervento sanzionatorio:

- limitatamente alla tipologia di provvedimento disciplinare di cui al punto f), è possibile da parte dell'Organo competente procedere ad una sospensione del provvedimento che non lo renda immediatamente esecutivo, in tutto o in parte; la esecutività della sospensione dalle lezioni è automatica in caso di un eventuale successivo reiterarsi di un qualunque comportamento sanzionabile e sanzionato; in tal caso i provvedimenti si sommano. Tale opportunità è invece esclusa per la tipologia g), h) ed l), in ragione della particolare gravità ed eccezionalità di tali casi che non possono indurre ragioni di sospensione della operatività del provvedimento.
- Nel caso di danni a beni della scuola (strutture, infrastrutture, attrezzature, arredi), nei confronti dello studente individuato responsabile l'Organo competente (Giunta Esecutiva) procede ad attribuire a suo carico la riparazione del danno.
- La tipologia i) di cui al precedente elenco è da considerarsi a parte rispetto a quanto espresso nel presente articolo; viene inserita nel presente regolamento e nel presente titolo sui provvedimenti disciplinari in quanto attiene comunque ai comportamenti degli alunni, e tuttavia è provvedimento che afferisce alle competenze, funzioni e responsabilità di valutazione degli alunni da parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale e quindi è parte integrante ed organica della valutazione, ai sensi della normativa nazionale in tema di valutazioni, che detta: "la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo".

In merito, entro le linee definite da norme e regolamenti nazionali, il Collegio dei Docenti definisce per l'Istituto i criteri generali di riferimento per l'attribuzione delle valutazioni sui comportamenti degli alunni (voto di condotta), criteri che pertanto si vanno ad affiancare a quelli deliberati dal Collegio Docenti in merito alle valutazioni del profitto degli alunni ed alla attribuzione dei crediti (tutto il quadro dei criteri in oggetto è inserito quale parte integrante del P.T.O.F. di Istituto). Entro tale quadro di coordinate, fondamentali al fine di creare standard di riferimento comuni di Istituto, i Consigli di classe esercitano, in sede di scrutini - intermedi e finali - le proprie competenze e funzioni sovrane e responsabili nella valutazione del comportamento degli alunni della classe.

3. **Sanzioni accessorie**

Tutte le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere integrate con le seguenti sanzioni accessorie in relazione al tipo e/o alla gravità della violazione:

- a. sospensione dell'intervallo;
- b. esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d'istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali e similari.

4. **Nota integrativa**

- a. In caso di negligenza abituale e/o di reiterate inadempienze disciplinari, il Consiglio di classe adotterà adeguati provvedimenti disciplinari fino alla possibilità di attribuire il cinque in condotta, anche in presenza solo di rapporti

disciplinari, senza, pertanto, necessità assoluta che vi siano sospensioni dalle lezioni comminate in precedenza.

- b. Onde evitare eccessi, tuttavia, i rapporti disciplinari devono essere immediati, individuali, seriamente motivati, possibilmente anche con prove e/o testimonianze di alunni o docenti o personale ATA presenti agli episodi contestati, nel rispetto della dignità dell'alunno e della serietà degli intenti nel comminare il provvedimento, che deve essere sempre di natura educativa e non persecutoria.

ART. 23 - ORGANI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli Organi ed i soggetti che nell'Istituto rivestono ruoli con potere di irrogazione di sanzioni disciplinari o di intervento in sede disciplinare nei confronti degli Studenti sono:
 - a. il Dirigente Scolastico
 - b. il Docente
 - c. il Consiglio di classe
 - d. la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
 - e. il Consiglio di Istituto
 - f. la Commissione di garanzia
2. **Il Docente** può irrogare, proporzionalmente all'infrazione disciplinare posta in essere dallo studente, le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
 - a. ammonizione verbale
 - b. ammonizione scritta sul diario di classe
 - c. allontanamento dall'aula ed invio dello Studente in Direzione.
3. **Il Dirigente** può irrogare, proporzionalmente all'infrazione disciplinare posta in essere dallo studente, le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
 - a. ammonizione verbale
 - b. controfirma dell'eventuale ammonizione sul registro di classe irrogata dal Docente
 - c. ammonizione scritta sul registro di classe
 - d. ammonizione con diffida, scritta sul registro di classe.
4. **Il Consiglio di classe** (comprensivo dei rappresentanti di classe se in momenti intermedi o con la sola componente Docente ed il Dirigente se in sede di scrutini periodici e finali) è l'Organo preposto ad adottare ed irrogare la sanzione dell'allontanamento da scuola (sospensione dalle lezioni), fino a quindici giorni. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
5. **La Giunta Esecutiva** del Consiglio di Istituto è l'Organo Collegiale preposto ai seguenti compiti in sede di provvedimenti disciplinari:
 - a. conversione delle sanzioni disciplinari adottate da Docenti, Dirigente, Consiglio di classe, in attività in favore della comunità, come previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"; in tal caso ascoltato l'interessato, verificate le possibilità di convertire la sanzione in attività socialmente utile (parere del

Consiglio di classe e accettazione da parte dello studente), il Presidente della Giunta Esecutiva, curatore di tutta la procedura, adotta il provvedimento di conversione;

- b. provvedimento di risarcimento dei danni, sempre dopo la prevista procedura istruttoria, nel caso di danneggiamenti al patrimonio di Istituto per negligenza grave o atto vandalico; nel caso di danneggiamento a dispositivi di sicurezza la Giunta adotta il provvedimento di risarcimento, cui potrà aggiungersi per la particolare gravità e pericolosità del danno procurato, anche un provvedimento di sospensione dalle lezioni, da adottarsi da parte del competente Consiglio di classe, fino a quindici giorni, oppure dal Consiglio di Istituto (oltre i quindici giorni).
6. **Il Consiglio di Istituto** interviene in sede di provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi sia da valutare ed adottare provvedimenti per mancanze collettive del corpo studentesco dell'Istituto (violenze, vandalismi, violazioni generali del Regolamento interno o di norme generali ecc.). In tal caso la rilevanza dei fatti coinvolge l'intero assetto di Istituto, sul piano dei comportamenti, della organizzazione, del bilancio; pertanto l'Organo Collegiale intercomponente di governo dell'istituto si riunisce come sede di valutazione e giudizio disciplinare ed adotta i provvedimenti che possano ripristinare il generale rispetto delle regole e l'interesse superiore della cosa pubblica e della Amministrazione (Stato, Regione ed Enti Locali). Il Consiglio di Istituto interviene in sede di provvedimenti disciplinari anche nei confronti di singoli studenti, secondo normative e direttive nazionali: allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni, allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.
7. **Precisazioni in merito al provvedimento di allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni**
- Per il provvedimento di allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni devono ricorrere due condizioni necessarie:
- a. atti che violino la dignità e il rispetto della persona oppure determinino una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento ecc.);
 - b. particolare gravità del profilo dell'atto commesso entro le due tipologie sopra descritte.
8. Per il provvedimento di allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di stato devono concorrere condizioni di:
- a. recidiva;
 - b. particolare gravità da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - c. impossibilità di esperire tentativi - o loro infruttuosità - di reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l'anno scolastico.

ART. 24 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR n. 2016/679, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la

nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

ART. 25 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO MANCANZE DISCIPLINARI - SANZIONI E PROCEDURE ORGANO COMPETENTE

1. Premesso che **ogni sanzione disciplinare deve tenere conto della gravità dell'infrazione, dell'entità del danno provocato, della gradualità della sanzione rispetto alla gravità dell'infrazione, della recidiva**, nella tabella che segue si riassumono i comportamenti sanzionabili, le sanzioni previste, anche in caso di reiterazione, e gli Organi Competenti all'irrogazione delle sanzioni.

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
Mancato assolvimento dei doveri scolastici: compiti non eseguiti, mancanza di materiale o abbigliamento per attività sportiva	- Docente interessato - Coordinatore di classe che poi riferisce al CdC	1 ^a volta: ammonizione verbale ed obbligo di presentarli alla lezione successiva. 2 ^o volta: nota disciplinare sul registro visibile alla famiglia e annotazione sul registro del professore 3 ^o volta: nota disciplinare e valutazione negativa sul registro del professore.	- Nota disciplinare sul registro visibile alla famiglia e annotazione sul registro del professore - Valutazione negativa nel registro del professore. - Attività riparatoria - Avvertimento telefonico o scritto alla famiglia
Ritardi non giustificati	- Docente delle ore interessate - Dirigente - Consiglio di classe	- Dopo 3 ritardi, anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione: nota disciplinare sul registro elettronico - Dopo ulteriori due ritardi, anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione: sospensione per un giorno con obbligo di frequenza	Ulteriori 5 ritardi, anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione: sospensione per un giorno senza obbligo di frequenza
Assenza di massa ingiustificata	Docente della prima ora	- Annotazione nel registro elettronico di classe, visibile ai genitori - Richiesta di giustificazione motivata	L'alunno deve essere giustificato personalmente dal genitore

Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Docente interessato - Coordinatore di classe 	Richiamo verbale	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare nel registro di classe e avvertimento telefonico o scritto alla famiglia - Convocazione genitori
Correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Nota disciplinare nel registro di classe - Sospensione fino a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare nel registro di classe con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Sospensione fino a 15 giorni
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	<ul style="list-style-type: none"> - Insegnante - Dirigente scolastico - Consiglio di classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare nel registro di classe - Nota disciplinare nel registro di classe con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Sospensione fino a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Convocazione dei genitori - Sospensione fino a 15 giorni
Uso improprio di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	<ul style="list-style-type: none"> - Insegnante - Dirigente scolastico - Consiglio di classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritiro temporaneo del dispositivo durante la lezione - Nota disciplinare nel registro elettronico - Nota disciplinare nel registro elettronico con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Sospensione fino a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritiro temporaneo del dispositivo, e deposito negli Uffici di Segreteria - Nota disciplinare nel registro elettronico - Convocazione dei genitori anche per il ritiro del dispositivo - Sospensione fino a 15 giorni
Uso di sigarette, anche elettroniche, all'interno dell'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Responsabile del controllo divieto di fumo - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare nel registro elettronico - Nota disciplinare nel registro elettronico, con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Sospensione fino a 10 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare nel registro elettronico, con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Convocazione dei genitori e attività formativa predisposta dal CdC - Sanzione pecuniaria e sospensione disciplinare fino a 15 giorni
Uso non corretto dei bagni	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Dirigente scolastico - Consiglio di classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Nota disciplinare - Sospensione fino a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota nel registro di classe, con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Convocazione dei genitori - Sospensione fino a 15 giorni

			-attività riparatoria
- Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi - Ammanchi di materiale	- Docente - Dirigente scolastico - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto	- Nota disciplinare nel registro di classe - Sospensione fino a 15 giorni - Riparazione del danno	- Risarcimento del danno - Sospensione dalle attività didattiche oltre 15 giorni
Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	- Docente - Dirigente scolastico - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto	- Nota disciplinare nel registro di classe - Sospensione fino a 15 giorni - Sospensione dalle attività didattiche oltre 15 giorni	- Nota disciplinare nel registro di classe - Sospensione fino a 15 giorni - Sospensione dalle attività didattiche oltre 15 giorni - Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato
Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	- Docente - Dirigente scolastico - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto	- Nota disciplinare nel registro di classe - Nota disciplinare nel registro elettronico, con diffida da parte del Dirigente Scolastico - Sospensione fino a 10 giorni	- Sospensione fino a 15 giorni - Sospensione dalle attività didattiche oltre 15 giorni - Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato
Mancanza di rispetto, sia verbale che con atti verso le persone (compagni e personale della scuola): mancanza di rispetto, atteggiamento provocatorio, di prepotenza, anche verbale, reiterata trasgressione delle regole, nonché ogni manifestazione violenta sia verbale che fisica, sopraffazione, intimidazione	- Docente - Dirigente scolastico - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro di classe - Nota disciplinare con diffida del Dirigente - Sospensione fino a 15 giorni	- Sospensione fino a 15 giorni - Sospensione oltre 15 giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di Studi
Possesso e uso di oggetti pericolosi	- Docente - Dirigente scolastico	- Richiamo verbale - Nota disciplinare nel	- Sospensione fino a 15 giorni

	- Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto	registro di classe - Nota disciplinare con diffida del Dirigente - Sospensione fino a 15 giorni	- Sospensione oltre 15 giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di Studi
- Mancata osservanza delle norme di sicurezza - Danni ai dispositivi di sicurezza dell'Istituto	- Docente - Dirigente scolastico - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto	- Richiamo verbale - Nota nel registro di classe - Nota disciplinare con diffida del Dirigente - Sospensione fino a 15 giorni - Sospensione oltre 15 giorni	- Sospensione oltre 15 giorni con eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di Studi
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc) o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)	- Docente - Dirigente scolastico - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto	- Sospensione fino a 15 giorni - Sospensione oltre 15 giorni	- Sospensione oltre 15 giorni - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di Studi
Nota: la sospensione fino a 15 giorni può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e potrà incidere sulla sua valutazione in sede di scrutinio			

2. Per i comportamenti che si configurano come reati, oltre all'applicazione della sanzione disciplinare, verranno immediatamente notiziati gli organi di pubblica sicurezza competenti.

3. Decadenza e ineleggibilità

Laddove le violazioni disciplinari vengano poste in essere dagli alunni che ricoprono cariche elettive, ad essi si applicherà l'immediata decadenza dalla carica ricoperta, unitamente alla sanzione disciplinare contemplata per il tipo di violazione commessa.

Gli studenti responsabili di violazioni disciplinari e/o nei cui confronti siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari nel corso dell'anno scolastico sono ineleggibili alle cariche elettive per l'intero anno scolastico.

4. Per ogni violazione disciplinare, diversa dalla sospensione dalle attività didattiche per la quale la famiglia dello studente è sempre convocata, la stessa famiglia dello studente potrà essere convocata dalla scuola.

ART. 26 - IMPUGNAZIONI-ORGANO DI GARANZIA

1. Avverso le sanzioni stabilite dagli Organi Collegiali è possibile ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5 dello Statuto dello studente e delle studentesse, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235.
2. L'**organo di garanzia** interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
3. L'organo di garanzia interno alla scuola è composto: dal dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, un docente, un genitore e uno studente.
4. I componenti verranno individuati secondo il seguente criterio: primo docente eletto nel Consiglio d'Istituto, primo genitore eletto nel Consiglio d'Istituto e primo studente eletto nel Consiglio d'Istituto. Saranno individuati come supplenti i secondi eletti in ciascuna componente.
5. I membri dell'Organo di garanzia, ad eccezione del Dirigente scolastico, non devono far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione. I membri supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità (il docente che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (il genitore dello studente destinatario del provvedimento) dei titolari.
6. L'Organo di Garanzia dura in carica per i 3 anni del mandato del Consiglio d'Istituto o, in ogni caso, per il tempo coincidente con il mandato del Consiglio stesso, ad eccezione per la componente studenti, che viene rinnovata ogni anno secondo i criteri indicati al comma 4 del presente articolo.
7. L'organo di garanzia delibera i criteri dello svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.
8. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
9. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Il Presidente provvede inoltre a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
10. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
11. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
12. L'Organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto a sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi utili a disposizione.
13. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto:

- a. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
 - b. Il voto relativo al ricorso è palese. Non è prevista l'astensione.
14. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
15. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
16. In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel regolamento d'Istituto, è ammissibile un **reclamo** al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere vincolante di un organo regionale di garanzia.

ART. 27 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1. È richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia.
2. L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.
3. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
4. Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 5 bis D.P.R. 249/98 come inserito dall'Art. 3 D. P. R. 21 n. 235/2007)

Visto l'art. 3 del DPR 235/2007;

Premesso che:

- *L'Istruzione, la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica.*
- *La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.*

Scuola e famiglia sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità:

(1) IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce uno dei fondamenti su cui si sostiene il sistema formativo ed educativo. Alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto, i genitori, gli studenti e tutti gli operatori della scuola dedicano impegno particolare nella convinzione della necessità di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

(2) REGIME DI RECIPROCIÀ NEI DIRITTI E DOVERI

Le carte fondamentali d'istituto (Regolamento d'Istituto, Piano dell'Offerta Formativa, Carta dei Servizi) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli studenti e diritti e doveri degli operatori scolastici. Il diritto/dovere allo studio rappresenta il cardine fondamentale del patto educativo. Le carte fondamentali d'istituto sono adeguatamente pubblicizzate (consegna all'atto di iscrizione, presentazioni assembleari, presentazioni e discussioni in classe, sito internet, albo di Istituto) e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

(3) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ

Il genitore, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, si impegna:

- (a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte fondamentali di Istituto qui richiamate con particolare riferimento al Regolamento di Istituto;*
- (b) a sollecitarne l'osservanza da parte dello studente in termini di costante frequenza alle lezioni, impegno nello studio e rispetto dell'ambiente scolastico;*
- (c) a controllare e verificare nel registro elettronico il suo andamento didattico e disciplinare, la sua frequenza scolastica e le comunicazioni scuola- famiglia;*
- (d) a giustificare tempestivamente nel registro elettronico le assenze e i ritardi;*
- (e) a rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse.*

Lo studente si impegna:

- (a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte fondamentali di Istituto qui richiamate con particolare riferimento al Regolamento di Istituto;*
- (b) a conoscere gli obiettivi didattici e formativi del proprio curriculum, i percorsi per raggiungerli e le fasi di realizzazione;*
- (c) a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere gli impegni di studio e a rispettare i tempi di consegna;*
- (d) a partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;*

- (e) *a mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno; a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola;*
- (f) *a rispettare quanto indicato nel Regolamento d'Istituto.*

Il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale della scuola, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano:

- (a) *alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e della Carta dei Servizi in tutti i vari aspetti (didattici, organizzativi, gestionali) con l'obiettivo di offrire agli studenti una formazione culturale e professionale qualificata;*
- (b) *a spiegare agli studenti gli obiettivi, i contenuti, i metodi e i criteri di valutazione adottati nella programmazione delle diverse discipline, secondo le linee guida fornite dal Piano dell'offerta formativa e formalizzati nel Piano di lavoro;*
- (c) *a rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto, ponendo particolare attenzione ai doveri di sorveglianza e vigilanza, responsabilizzando gli studenti riguardo al rispetto delle regole e all'assolvimento dei propri doveri;*
- (d) *ad adeguare nel miglior modo possibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le strutture, le attrezzature tecniche e didattiche e i macchinari della scuola;*
- (e) *ad informare gli studenti e le famiglie delle attività e delle iniziative della scuola, curricolari ed integrative; ad informare gli studenti e le famiglie dell'andamento didattico-disciplinare e formativo. Le modalità di informazione e comunicazione (libretto dello studente, comunicazioni orali e scritte, colloqui, assemblee, registro elettronico, posta elettronica, sito internet, ecc.) sono riportate nelle carte fondamentali dell'Istituto;*
- (f) *ad informare le famiglie e i rappresentanti dei genitori sull'utilizzo del contributo economico versato all'atto dell'iscrizione.*

(4) DISCIPLINA

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

- (a) *il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando);*
- (b) *le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;*
- (c) *nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;*

- (d) *danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo;*
 - (e) *il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione;*
 - (f) *il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva.*
- (5) **SEGNALAZIONI:** *Sia la scuola che la famiglia esercitano il loro diritto di rispetto del presente patto e delle carte fondamentali dell'Istituto: POF, Carta dei Servizi e Piani di Lavoro. In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, sia la scuola che la famiglia hanno diritto a produrre segnalazioni e istanze nelle forme e nei modi previsti dalle carte fondamentali sopracitate con particolare riferimento al Regolamento di Disciplina e alle diverse forme di comunicazione scuola-famiglia.*

ART. 28 - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC.

La convocazione degli OO.CC. deve essere predisposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione dei componenti del Consiglio d'Istituto e dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe, viene effettuata con lettera o a mezzo posta elettronica ai singoli membri. La convocazione del Collegio dei Docenti avviene con una comunicazione scritta da parte del Dirigente e riportato su apposito registro. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'orario di inizio e quello presumibile di termine. Di ogni seduta degli organi Collegiali viene redatto un verbale, steso su apposito registro a pagine numerate, e firmato dal Presidente e dal Segretario. Le sedute del Consiglio saranno oggetto di registrazione fonica.

ART. 29 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI OO.CC.

Ciascun Organo Collegiale programma le sue attività nel tempo, nel rispetto delle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando, a date stabilite in linea di massima, le discussioni di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza di prendere decisioni e/o acquisire proposte e pareri.

ART. 30 - SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITÀ DEGLI OO.CC.

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in specifiche materie.

ART. 31 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI DURATA ANNUALE

Fatte salve diverse disposizioni ministeriali, le elezioni, per gli Organi di durata annuale, avvengono **possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.**

ART. 32 - PRESIDENZA DEI CONSIGLI DI CLASSE

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Collaboratore delegato. Il Segretario viene designato dal Presidente.

ART. 33 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

1. Il consiglio dura in carica un anno scolastico ed è costituito dai docenti delle rispettive classi compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di sostegno.
2. Oltre ai docenti delle classi fanno parte dell'O.C. in oggetto due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni e due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe. La presenza dei genitori non è prevista nei seguenti casi:
 - a. **scrutini, analisi delle proposte di non ammissione degli alunni alla classe successiva;**
 - b. **proposte indirizzate alla Giunta Esecutiva, relative a provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni.**

ART. 34 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

I consigli sono convocati dal dirigente o su richiesta, scritta e motivata, della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. per gravi e fondati motivi esso può essere convocato con procedura d'urgenza, su proposta di almeno la metà più uno dei suoi componenti. I Consigli si riuniscono con un calendario, stabilito all'inizio dell'anno, inserito nel P.T.O.F.

ART. 35 - COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Si precisa che il Consiglio di Classe ha funzioni propositive; i compiti sono quelli indicati nel T.U. n. 297/94, art. 5.

ART. 36 - COLLEGIO DOCENTI

1. Il Collegio docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
2. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.
3. Al Collegio docenti sono deputate le seguenti funzioni:
 - a. delibera in materia di funzionamento didattico; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
 - b. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
 - c. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi e agli orientamenti programmati;

- d. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici;
 - e. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale;
 - f. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
 - g. elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;
 - h. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.
4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, per gli adempimenti di cui all'art. 7 del T.U. n. 297/94 e all'art. 39 del vigente C.C.N.L., ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il Collegio docenti straordinario deve essere convocato con almeno 5 giorni di preavviso.
5. Il verbale del Collegio docenti precedente deve essere pubblicato nel sito della scuola (nell'area riservata) almeno 5 giorni prima del successivo Collegio docenti per permettere ai componenti dell'Organo di prenderne visione e predisporre eventuali integrazioni. Gli interventi effettuati durante il Collegio saranno inseriti dal verbalizzante in maniera sintetica ma esaustiva; chi, tuttavia, dovesse ravvisare la necessità di far inserire il proprio intervento in toto, avrà cura di far pervenire al verbalizzante, seduta stante, l'intervento per iscritto che verrà inserito, nel verbale, virgolettato e con il nome del dichiarante.

ART. 37 - COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO - DIPARTIMENTI

Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i poteri di auto – organizzazione, si articola annualmente in Commissioni e Gruppi di lavoro. Le riunioni delle Commissioni avvengono fuori orario di servizio.

ART. 38 - FUNZIONI COMMISSIONI

Ogni Commissione è tenuta a svolgere i compiti di propria pertinenza nei termini assegnati dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 39 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI

Il Responsabile di ogni Commissione ha il compito di:

- 1) convocare i membri della Commissione con un anticipo di almeno tre giorni, decidendo data e ordine del giorno;
- 2) presiedere le riunioni;
- 3) scegliere il Segretario verbalizzante;
- 4) relazionare sull'esito del lavoro della Commissione all'Ufficio di Dirigenza e al Collegio dei Docenti;
- 5) provvedere alla consegna dei verbali e del materiale prodotto in tempi stabiliti. I verbali verranno pubblicati in apposita area riservata. Per quanto riguarda i dipartimenti solo l'abstract non sarà riservato.

ART. 40 - ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Tutti gli organi collegiali possono essere convocati e svolgersi a distanza in modalità telematica, secondo il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza allegato al presente Regolamento di istituto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 41 - NOMINA DEI DOCENTI COLLABORATORI E DEI COORDINATORI

1. Il Dirigente Scolastico nomina i Docenti Collaboratori.
2. I collaboratori hanno il compito di:
 - a. mantenere i contatti con la dirigenza;
 - b. assicurare la divulgazione delle circolari;
 - c. controllare il rispetto degli orari da parte dei Docenti, degli alunni e del personale ausiliario;
 - d. garantire il regolare svolgimento delle riunioni ed in assenza del Dirigente, nominare il Segretario, acquisire il verbale delle riunioni;
 - e. acquisire i verbali delle assemblee di classe;
 - f. assicurare una corretta e razionale gestione dei locali e la conservazione dei materiali inventariati.

ART. 42 - FUNZIONI DEL COORDINATORE DEI CONSIGLI DI CLASSE

1. Elaborare di relazioni, scritte o orali, relative all'andamento didattico – disciplinare delle classi.
2. Accogliere gli insegnanti supplenti ed indicazioni sulla reperibilità dei materiali;
3. Comunicare informazioni sui propri figli, alle famiglie, sia scritte che per fonogramma o tramite mail o registro elettronico.
4. Redigere PDP relativi ai ragazzi DSA insieme al Consiglio di classe.
5. Informare la classe sulle uscite di sicurezza, sui piani di evacuazione e sui comportamenti da tenere nelle situazioni critiche che possono verificarsi.

ART. 43 - RAPPORTI INTERISTITUZIONALI

Il Dirigente Scolastico può delegare, anche verbalmente, Docenti o il D.S.G.A., a rappresentare la scuola nei rapporti con:

1. Enti locali;
2. ASL;
3. Uffici dell'Amministrazione Scolastica o OO.CC. Territoriali;
4. Uffici periferici dell'Amministrazione Statale.

ART. 44 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il Consiglio d'Istituto ha durata triennale; ne fanno parte i rappresentanti delle varie componenti scolastiche incaricati tramite elezioni.
2. Oltre i 500 alunni il Consiglio d'Istituto è così composto: il dirigente scolastico; 4 rappresentanti dei genitori; 4 rappresentanti degli studenti; 2 rappresentanti personale ATA; 8 rappresentanti dei docenti.
3. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente.

ART. 45 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto, presieduto dal Dirigente, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

- 1) L'elezione avviene a scrutinio segreto.
- 2) Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
- 3) È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
- 4) Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
- 5) A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti lo Consiglio stesso, seguendo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 46 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario. Il Consiglio, in via straordinaria, deve essere convocato ogni qual volta venga fatta richiesta dalla metà più uno dei membri del Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente della Giunta, da un Consiglio di Classe docenti – genitori, dal Collegio dei Docenti.
4. È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare altre eventuali richieste. La convocazione, comunque, non può essere rinviata di più di cinque giorni oltre il termine indicato.

ART. 47 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura degli uffici di Segreteria, in forma scritta, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g..
2. Copia della convocazione viene anche affissa all'albo d'Istituto.
3. L'o.d.g., in via ordinaria, è formulato dal Presidente, sentita la Giunta. Sono ammesse variazioni aggiuntive, entro le 48 ore precedenti la convocazione e quando le stesse abbiano carattere d'urgenza e siano informati telefonicamente tutti i consiglieri. Con decisione raggiunta a maggioranza, è possibile variare l'ordine della trattazione degli argomenti all'o.d.g.
4. Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede centrale della scuola. All'atto della convocazione, tutti gli atti inerenti all'O.d.G. devono essere posti nella disponibilità dei Consiglieri.

ART. 48 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio svolge le sue funzioni nei modi e nei tempi previsti e nell'assoluto rispetto delle normative vigenti. I membri del Consiglio rappresentanti le varie componenti, si impegnano a lavorare in collaborazione costruttiva, per il miglior funzionamento delle scuole dell'Istituto nell'interesse della popolazione scolastica per il perseguimento delle mete educative indicate dai Programmi della Scuola Secondaria di II grado.

ART. 49 - DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

I membri del Consiglio d'Istituto hanno libero accesso, in orario di ufficio, agli atti e alla documentazione relativi ai provvedimenti posti in adozione o già adottati. Possono inoltre presentare ordini del giorno, interrogazioni e mozioni inerenti l'attività scolastica, i rapporti con le istituzioni pubbliche, fatti ed avvenimenti di grande rilevanza per la vita dell'Istituto per i quali si renda necessaria, al riguardo, una presa di posizione del Consiglio.

ART. 50 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

Il Consiglio d'Istituto, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consuntivo: gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico – psico – pedagogici; i rappresentanti dei Consigli di Classe e delle assemblee dei genitori; esperti in materia su determinati argomenti; i rappresentanti delle Asl, delle OO.CC., del mondo del lavoro e tutte quelle persone la cui opera e collaborazione renda più proficuo il funzionamento della scuola.

ART. 51 - CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

Il Consiglio d'Istituto, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola, comprese le assemblee dei genitori e del personale non docente.

ART. 52 - ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. Garantisce la libertà di intervento per tutti, moderando la discussione nei tempi e nei modi onde assicurare a tutti i consiglieri lo spazio necessario alla discussione che deve avvenire in modo ordinato e sereno. Previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti dei Consigli di altri Istituti, ai sensi dell'art. 10 lett. F, D.L.vo 297/94.

ART. 53 - PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio di segreteria; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere visione di tutta la documentazione relativa. Il Presidente, d'intesa con il Dirigente Scolastico, può avvalersi della collaborazione del personale docente e non docente per la realizzazione di iniziative nell'interesse della scuola.

ART. 54 - ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi, le funzioni sono svolte dal genitore più anziano.

ART. 55 - ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Il segretario del Consiglio è designato dal Presidente; ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 8 del D.L.vo 297/94 e sottoscrivere, unitariamente al Presidente, gli atti e le delibere del Consiglio.

ART. 56 - COMMISSIONI DI LAVORO O COMITATI

Il Consiglio d'Istituto, allo scopo di realizzare un lavoro proficuo almeno nell'ambito della Comunità scolastica di una stessa area territoriale o per meglio realizzare quanto disposto dall'art. 10, D.L.vo 297/94, può decidere di costituire, nel proprio seno, Commissioni di lavoro o Comitati di studio o di ricerca. Le Commissioni o i Comitati non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

ART. 57 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ON LINE

1. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, è disciplinata dall'art. 43 C.I. D.L.vo 297/94, dalla L. 241/90 e dalla Carta dei Servizi; deve avvenire mediante pubblicazione, in apposito albo di Istituto, della copia integrale delle deliberazioni adottate dal Consiglio, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio stesso.
2. La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
3. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
4. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto, e per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
5. Non sono soggetti a deliberazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ART. 58 - ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio. Non ha potere deliberante, neanche in casi di urgenza. Esprime pareri al Presidente ogni qualvolta le sia fatta richiesta.

ART. 59 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Fanno parte della Giunta Esecutiva, quali membri di diritto: il Dirigente Scolastico che ne è il Presidente, il Dirigente Amministrativo con funzioni di Segretario, nonché un Docente, un non docente e un genitore e uno studente eletti in seno al Consiglio, con scrutinio segreto.

ART. 60 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, con indicazione dell'o.d.g., almeno sette giorni prima della seduta. Deve essere convocata entro sette giorni ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio, o due membri di essa.

ART. 61 - PROGRAMMA ANNUALE

In base a quanto previsto dal D.l. n. 128/2018 Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

ART. 62 - MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Allo scopo di recepire eventuali aggiornamenti di carattere normativo, i singoli articoli del presente Regolamento possono essere rivisti ed adeguati in tal senso. Modifiche possono essere suggerite anche dal Consiglio d'Istituto, su proposta della maggioranza dei suoi componenti. Per tali modifiche verrà acquisito il parere consultivo del Collegio dei Docenti.

ART. 63 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- a) in periodi programmati, ai sensi dell'art. 11 D. L.vo 297/94;
- b) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ART. 64 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'albo di Istituto e pubblicazione all'albo on line sul sito della scuola. Copia dello stesso verrà consegnata ai componenti dei vari Organi Collegiali. Il presente Regolamento entrerà in vigore **al momento della sua approvazione al consiglio di Istituto**.

ART. 65 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

1. Ogni docente in servizio deve essere presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio della lezione.
2. Il docente non può consentire l'uscita di più di un alunno per volta per i bagni e non durante la prima ora di lezione e l'ora successiva alla ricreazione.
3. Durante la ricreazione ogni docente garantisce la vigilanza secondo le modalità stabilite dal Dirigente scolastico su indicazione del Collegio dei Docenti.
4. Il docente che, per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza.

ART. 66 - PERMESSI BREVI

I permessi brevi, i permessi per motivi di famiglia, esami ecc., previsti dal CCNL sono, a seguito di domanda, autorizzati dal Dirigente scolastico (per i plessi e per la sede centrale, si può far riferimento al Referente di plesso).

ART. 67 - ASSEMBLEA DI CLASSE

Ciascun docente che abbia acconsentito a destinare la sua ora di lezione all'assemblea di classe ha il dovere di vigilare e di garantire il corretto svolgimento dell'assemblea stessa.

ART. 68 - OBBLIGHI DI LAVORO

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento; sono inoltre previste eventuali attività aggiuntive (artt. 28-29-30 CCNL 2006-2009).
2. L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni.
3. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro elettronico.
4. Ogni insegnante avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, di norma, entro 15 giorni dal loro svolgimento.
5. Ogni insegnante avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola ed informare il Dirigente scolastico delle lezioni private eventualmente impartite.

ART. 69 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. Si intende per visita guidata ogni uscita della classe dall'istituto scolastico di durata non superiore alla giornata.
2. Ogni classe può disporre di 30 ore annue per le visite guidate. Le 30 ore sono da intendere come cinque giornate scolastiche. Nulla vieta che a queste ore ne vengano aggiunte altre pomeridiane che consentano uscite della durata superiore a quella della mattinata scolastica.
3. Per ogni visita guidata per cui è necessario l'uso di bus privati è necessario attuare l'accorpamento di 2 o più classi, salvo differenti concessioni della Commissione Viaggi.
4. Le visite guidate vanno comunicate alla Commissione con un anticipo non inferiore a gg. 20 (venti).
5. Si intende per viaggio di istruzione ogni uscita di due o più giorni.
6. Le classi prime e seconde (primo biennio), hanno a disposizione uno o due giorni per i viaggi di istruzione, salvo diversa programmazione prevista nel POF, sentito il parere dei Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto.
7. Le classi terze, quarte e quinte hanno a disposizione cinque giorni per i viaggi di istruzione, salvo diversa programmazione prevista nel POF, sentito il parere del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto.

8. La Commissione viaggi si riserva di accettare o respingere i progetti relativi ai viaggi di istruzione considerando i costi che non devono essere eccessivamente esosi, tali cioè da precludere pregiudizialmente la partecipazione degli studenti.
9. Eventuali gratuità messe a disposizione dalle Agenzie di viaggio saranno utilizzate per i docenti accompagnatori.
10. In considerazione della necessità di un impianto didattico pluridisciplinare l'Istituto ritiene essenziale che tutte le visite di istruzione siano coerenti con la peculiarità dei singoli indirizzi e funzionali all'itinerario formativo programmato dai consigli di classe. Per questo motivo ogni proposta sarà discussa e approvata dagli stessi Consigli di classe che sono chiamati ad elaborare il percorso didattico e gli obiettivi delle visite.
11. Le mete, le date e le modalità di svolgimento delle visite saranno fissate dalla commissione, deliberate dal Consiglio di Istituto, al fine di redigere un calendario.
12. La partecipazione degli alunni è subordinata all'impegno e alla partecipazione alla vita scolastica.
13. I Consigli di classe possono programmare delle uscite didattiche che saranno occasioni di approfondimento di temi trattati nel corso delle lezioni.
14. Le visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano un momento didattico e formativo importante.

15. Regolamentazione

Le indicazioni sotto riportate devono essere accuratamente rispettate per l'organizzazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione:

- a. Escludere l'ultimo mese di lezioni, salvo deroghe eccezionali per attività sportive programmate in ambito nazionale o internazionale e per attività di educazione ambientale;
- b. Evitare la coincidenza con scrutini, elezioni scolastiche, ecc.
- c. Non superare il limite di 6 giorni, utilizzabili in una o più occasioni. Oltre i 6 giorni occorre la delibera del Consiglio di Istituto.
- d. Non programmare viaggi in ore notturne, anche se si tratti di visite guidate da concludersi nell'arco della giornata. Le uniche eccezioni sono ammesse per gli spostamenti in treno (oppure in nave o aereo, nei casi in cui si ritenga realmente più conveniente l'uso di questi mezzi di trasporto). Il treno è, comunque, da preferirsi anche per fruire dei recenti accordi con l'azienda Trenitalia.
- e. È consigliabile affidarsi ad agenzie specializzate. La scelta dell'agenzia richiede tuttavia l'esame formale di almeno tre ditte (punto 9.6 della C.M.291/92). La ditta scelta dovrà fornire una dichiarazione scritta in conformità del punto 9.7 e garantire, sempre per iscritto, quanto indicato nel successivo punto 9.10 circa l'idoneità dei mezzi, del numero dei guidatori e della qualità dei servizi offerti.
- f. La scelta dei luoghi da visitare in Italia non deve escludere i centri minori che offrano particolare interesse storico - artistico o possibilità di conoscenze tecniche per le attività produttive che vi si svolgono; e opportuno interpellare

in proposito gli Enti Provinciali del Turismo, anche per attingere informazioni sui periodi di maggior flusso di turisti che potrebbero intralciare le visite nelle città più frequentate.

- g. Anche nei viaggi connessi ad attività sportive e artistiche devono essere considerate le precipue finalità educative dei viaggi scolastici, quali la socializzazione, l'apprendimento di cognizioni integrative a quelle acquisite in classe, la conoscenza dei luoghi e degli aspetti culturali ed artistici.
- h. Se l'iniziativa riguarda singole classi o anche più classi, vi deve partecipare il maggior numero possibile di studenti (almeno i due terzi di ciascuna classe).
- i. Gli stage linguistici all'estero prevedono la partecipazione di classi aperte senza il vincolo dei 2/3 della classe.
- j. Per ogni visita didattica (intera giornata in territorio extraurbano) e viaggio di istruzione, occorre acquisire agli atti, per tutti gli studenti, il consenso scritto delle famiglie.
- k. Non includere nel programma ore a disposizione degli studenti, per non abbandonare la sorveglianza sugli stessi.
- l. I genitori sono ammessi, senza oneri a carico del bilancio della scuola, a condizione che, muniti di propria assicurazione, si impegnino a partecipare alle attività programmate.
- m. Scegliere gli accompagnatori (uno ogni 15 studenti, fino ad un massimo di tre per classe) fra i docenti delle classi partecipanti, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. Nei viaggi all'estero almeno un docente deve conoscere la lingua del paese da visitare e comunque non devono mai essere inferiori a due. In presenza di alunni con diversa abilità qualora la stessa non fosse da considerare altamente grave il rapporto docente discente può essere elevato da 1 docente ogni 2 ragazzi a 1 docente ogni 3 allievi.
- n. Ciascun docente non può partecipare a più di due viaggi nel medesimo anno scolastico. Ai docenti accompagnatori spetta l'indennità di missione. Per quest'ultima, nel programmare i viaggi, particolare attenzione deve essere riposta nelle effettive risorse economiche della scuola.

Allegati al presente documento:

- INTEGRAZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
- REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07 e normativa agosto 2008)
- REGOLAMENTI LABORATORI,
- REGOLAMENTO PALESTRA,
- REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA